



Richiamo scritto per intervento in ritardo - Ricorso al Capo dello Stato



**REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE PRIMA**

Sentenza del 30 settembre 2013

Un Assistente Capo della Polizia di Stato, in forza al Compartimento Polizia Stradale delle Marche, veniva sanzionato con il richiamo scritto, in quanto durante il servizio di vigilanza stradale con orario 13/19, veniva contattato dalla Sala Operativa per recarsi su un incidente stradale grave, dove giungeva con notevole ritardo come dimostrato dall'apparecchiatura "GEOWEB", in quanto non provvedeva ad invertire la marcia, ma ha proseguito per un lasso di tempo lungo l'itinerario. Contro tale sanzione, il ricorrente presentava ricorso al Capo della Polizia che con successivo decreto, veniva respinto, pertanto proponeva successivo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che con parere del Consiglio di Stato del 03.07.2013, proponeva di respingere tale ricorso.

Numero 04051/2013 e data 30/09/2013



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 3 luglio 2013

NUMERO AFFARE 02393/2013

OGGETTO: Ministero dell'interno

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'assistente capo della Polizia di Stato _____, nato a _____ il _____, residente a _____, per l'annullamento del decreto del Capo della polizia 12 ottobre 2012 n. 333-D/4572, notificato il 5 novembre 2012, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 30 aprile 2013 n. 333-AUC./4572/2646/D, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

visto il ricorso straordinario proposto il 26 febbraio 2013;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso

Con il ricorso straordinario in esame, il ricorrente ha impugnato il decreto con il quale il Capo della polizia ha respinto il ricorso gerarchico avverso il **provvedimento del richiamo scritto** inflittogli, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, dal dirigente del Compartimento della polizia stradale per le Marche con la seguente motivazione: ***"In servizio di vigilanza stradale con orario 13/19, veniva contattato dalla Sala Operativa compartimentale alle 16,45 circa per recarsi su un incidente stradale grave in località Ponte Cesano di Senigallia, ove giungeva alle 17,30 circa, perché come è risultato dall'apparecchiatura "GEOWEB", non ha provveduto ad invertire la marcia, ma ha proseguito per un lasso di tempo lungo l'itinerario"***.

Il ricorrente premette in fatto che il _____, alla ore 16,45, mentre stava redigendo verbale per violazioni al codice della strada sull'arteria Senigallia - Porto Recanati, riceveva l'ordine dalla centrale di Ancona di spostarsi a Ponte Cesano di Senigallia per prestare assistenza ad altra pattuglia che stava rilevando un incidente stradale.

Ultimata la notifica del verbale, benché il luogo da raggiungere si trovasse a nord, era costretto dallo spartitraffico a spingersi verso sud per due chilometri, prima di poter invertire la direzione di marcia e dirigersi verso la località indicatagli ove giungeva alle 17,30.

Deduce, quindi, che il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e la sanzione disciplinare sottostante sarebbero viziati per travisamento dei fatti e contraddittorietà rispetto alle risultanze istruttorie.

Al riguardo sostiene che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente basato l'impianto accusatorio sui risultati forniti dal sistema "GEOWEB" che, pur essendo uno strumento che attraverso la monitoraggio dei servizi in atto garantisce maggiore efficienza alle attività di prevenzione e di controllo del territorio, non potrebbe essere utilizzato per il controllo del personale di polizia, in quanto si violerebbero le norme sulla riservatezza personale.

Rileva, altresì, che il sistema presenterebbe un alto grado di indeterminatezza, tanto da non poter essere utilizzato quale unica fonte di prova. Di tale aspetto sembrerebbe aver tenuto conto anche il titolare della potestà disciplinare, che, dopo l'audizione dei numerosi testimoni intervenuti sul luogo dell'incidente, ha derubricato la sanzione inizialmente contestata, infliggendo il richiamo scritto in luogo della pena pecuniaria.

L'Amministrazione respinge le censure, ponendo in evidenza la sperimentata affidabilità del sistema "GEOWEB", il quale attraverso un trasmettitore installato sugli automezzi in servizio di polizia associato ad una cartografia digitale, consente alla sala operativa di monitorizzare in tempo reale la posizione delle pattuglie e di seguirne costantemente gli spostamenti. Quanto, poi, alla derubricazione della sanzione rispetto alla mancanza inizialmente contestata, comprova l'accuratezza dell'istruttoria e l'attenzione prestata alle argomentazioni difensive esposte dall'interessato nel corso del procedimento.

Considerato

Va innanzitutto respinto il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta il travisamento dei fatti.

Al riguardo si considera che detto vizio, il quale rientra nella categoria dell'eccesso di potere, ha rilevanza ai fini dell'impugnabilità dell'atto amministrativo qualora emerga che la determinazione sottostante non sarebbe stata presa nei termini dati se i fatti affermati come esistenti non lo fossero stati o se i fatti affermati come inesistenti lo fossero stati.

Orbene, la ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente non si discosta, quanto agli elementi rilevanti per la sanzione disciplinare (ordine d'intervento impartito alle ore 16,45 e arrivo sulla località dell'incidente alle 17,30), da quella effettuata dai superiori gerarchici, sicché va escluso il travisamento dei fatti.

Semmai, è diversa l'apprezzamento degli stessi da parte dell'Amministrazione, la cui valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento, nel caso specifico non riscontrati.

Quanto al secondo motivo di doglianza nessuna contraddittorietà nell'agire dell'Amministrazione può derivare dal fatto che, sulla base delle risultanze procedurali, venga attribuita ai fatti contestati una diversa qualificazione rispetto a quella inizialmente configurata, soprattutto quando il procedimento si concluda, come nel caso di specie, con una sanzione meno grave rispetto a quella inizialmente contestata all'interessato, al quale evidentemente è stata garantita la possibilità di esperire una efficace azione difensiva.

Va, infine, respinta la doglianza circa l'uso improprio delle apparecchiature di localizzazione che, a dire del ricorrente, violerebbe le norme sulla riservatezza personale.

La censura non ha pregio, posto che il sistema di localizzazione, come correttamente sostenuto dall'Amministrazione, persegue lo scopo di migliorare l'operatività e l'efficienza dei servizi di polizia, in modo da ottimizzare l'impiego degli operanti e aumentarne la sicurezza.

Per le considerazioni espresse, **il ricorso in parola deve essere respinto.**

P.Q.M.

esprime il parere che **il ricorso debba essere respinto.**